



REPUBBLICA ITALIANA

Sentenza n. 197/2025

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA PUGLIA

composta dai seguenti magistrati:

dott. Pasquale DADDABBO

Presidente relatore

dott. Pierpaolo GRASSO

Consigliere

dott. Giovanni NATALI

Primo Referendario

nella camera di consiglio del 16 luglio 2025 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio n. 37788 del Registro di Segreteria, ad istanza della Procura

regionale, nei confronti di:

1) PALMISANO Michelangelo, nato il 17/11/1970 a Taranto e residente in Statte (TA) alla via Galuppi n. 2, sc. A, p. 1 (Cod. Fisc.: PLMMHL70S17L049A);

2) FINO Beatrice, nata il 26/02/1974 a Taranto e residente in Statte (TA) alla via Galuppi n. 2, sc. A (Cod. Fisc.: FNIBRC74B66L049F);

3) RUSSO Vitantonio, nato il 01/09/1976 a Taranto ed ivi residente alla via Ospedalicchio n. 7, interno 19 (Cod. Fisc.: RSSVNT76P01L049F);

4) FINO Maria Rosaria, nata il 24/03/1978 a Taranto ed ivi residente alla via Ospedalicchio n. 7, interno 19 (Cod. Fisc.: FNIMRS78C64L049J);

5) CARDIOTA Carmelo, nato il 02/04/1955 a Taranto ed ivi residente alla via G. Verga n. 5 (Cod. Fisc.: CRDCML55D02L049X);

6) DE SUMMA Maria, nata a Grottaglie (TA) il 25/09/1959 e residente in Taranto alla via G. Verga n. 5 (Cod. Fisc.: DSMMRA59P65E205Z);

	7) CELLAMARE Girolamo, nato il 14/12/1951 a Taranto ed ivi residente in	
	via Golfo di Taranto n. 12 (Cod. Fisc. CLLGLM51T14L049N).	
	Visto l'atto introduttivo del giudizio ed esaminati tutti gli altri atti e documenti	
	di causa.	
	Udito all'udienza del 16 luglio 2025 - relatore il Presidente Pasquale	
	Daddabbo e segretario del collegio la dott.ssa Maria Teresa Savino - il	
	Pubblico ministero in persona del S.P.G. Fernando Gallone; non comparsi i	
	convenuti.	
	FATTO	
	Con atto di citazione depositato in data 24 febbraio 2025, la Procura Regionale	
	ha convenuto in giudizio i soggetti indicati in epigrafe per sentire dichiarare:	
	- la simulazione assoluta del contratto di compravendita del 28/06/2004, rep.	
	n. 23369 - con cui Palmisano Michelangelo e Fino Beatrice avevano venduto	
	a Russo Vitantonio e Fino Maria Rosaria, per il prezzo di € 43.700,00,	
	l'immobile sito in Taranto alla via Galeso n. 54, identificato in Catasto dei	
	Fabbricati al Foglio 203, particella 31, sub 13, Cat. C1, mq. 54 - e di	
	conseguenza dichiarare Palmisano Michelangelo e Fino Beatrice tuttora (e	
	continuativamente dal 28/06/2004 a oggi) proprietari reali, ciascuno per un	
	mezzo indiviso, del bene immobile oggetto del contratto di compravendita in	
	questione;	
	- la simulazione relativa del contratto di compravendita del 23/07/2013, rep.	
	n. 40803 - con cui il sig. Cellamare Girolamo aveva venduto ai sig.ri Cardiota	
	Carmelo e De Summa Maria, per il prezzo di € 200.000,00, gli immobili siti	
	in Taranto alla via D'Aquino nn. 48 e 50, identificati in Catasto dei Fabbricati	
	del predetto Comune al Foglio 319, particella 1351, sub 34 (Cat. C1, mq. 79)	
	2	

	e sub 43 (cat. C3, mq. 33) - e di conseguenza dichiarare il sig. Palmisano	
	Michelangelo reale acquirente ed attuale proprietario degli immobili stessi.	
	Il requirente ha richiamato la giurisprudenza della Corte di cassazione e della	
	Corte dei conti che ha riconosciuto la sussistenza della giurisdizione contabile	
	anche in ordine alle azioni per far valere la simulazione del contratto, tenuto	
	conto della natura accessoria e strumentale di tali azioni rispetto a quella per	
	far valere la responsabilità amministrativa.	
	Ha, inoltre, preliminarmente allegato che l'azione di simulazione all'odierno	
	esame scaturisce proprio dall'esigenza di tutelare le ragioni del credito erariale	
	collegata alla circostanza che nei confronti del sig. Palmisano Michelangelo	
	erano stati introdotti ben undici giudizi di responsabilità amministrativa	
	dinanzi a questa Sezione giurisdizionale per fatti di illecita percezione di	
	finanziamenti pubblici erogati dalla Regione Puglia - oggetto anche del	
	procedimento penale n. 9457/2014 R.G.N.R. celebrato innanzi al Tribunale di	
	Taranto e definito con sentenza n. 774/2023 depositata in data 25/05/2023 -	
	per un danno erariale complessivamente pari ad € 789.984,42.	
	Con riguardo alla prova dell'accordo circa la simulazione assoluta del	
	contratto di compravendita del 28/06/2004, rep. n. 23369, il requirente	
	contabile ha richiamato le dichiarazioni rese in data 10/12/2015 (verbale di	
	altre sommarie informazioni) dal sig. Russo Vitantonio, cognato di Palmisano	
	Michelangelo e quelle rese in pari data (verbale di altre sommarie	
	informazioni) dalla sig.ra Fino Maria Rosaria, moglie del sig. RUSSO	
	Vitantonio, di tenore analogo a quelle rilasciate dal Russo.	
	Con riguardo alla prova dell'accordo circa la simulazione relativa del contratto	
	di compravendita del 23/07/2013, rep. n. 40803, il requirente contabile ha	
	3	

	richiamato le dichiarazioni elencate di seguito, tutte convergenti nel	
	rappresentare che la vendita solo fittiziamente aveva visto come acquirenti i	
	coniugi Castriota/De Summo mentre l'effettivo acquirente era stato il	
	Palmisano:	
	- dichiarazioni provenienti dal soggetto interposto, sig. Cardiota	
	Carmelo, in occasione della perquisizione locale e personale eseguita	
	in data 25/11/2014 dai militari della Guardia di Finanza;	
	- dichiarazioni provenienti dallo stesso Palmisano (interponente) in	
	occasione della predetta perquisizione locale e personale;	
	- quanto riferito dal sig. Palmisano, in occasione dell'interrogatorio del	
	09/02/2015 innanzi al pubblico ministero penale, che ha confermato le	
	dichiarazioni rese dinnanzi alla Guardia di Finanza;	
	- dichiarazioni rese nel corso dell'udienza dibattimentale del	
	18/05/2018 dall'ufficiale rogante, notaio dott. Quaranta Angelo	
	Raffaele;	
	- dichiarazioni rese dai testimoni ascoltati nella fase dibattimentale del	
	procedimento penale n. 9457/2014 R.G.N.R (pag. 23 della sentenza n.	
	774/2023).	
	In relazione agli elementi di prova sopra elencati la Procura regionale ha	
	sostenuto che il contratto di compravendita del 23/07/2013, rep. n. 40803, è	
	stato oggetto di simulazione relativa tra i coniugi Cardiota-De Summa,	
	contraenti apparenti, il Palmisano, interponente e contraente effettivo, e il	
	terzo contraente, Cellamare Girolamo, che era consapevole della funzione	
	meramente figurativa dei due contraenti apparenti e del ruolo svolto nella	
	vicenda negoziale dall'interponente sig. Palmisano Michelangelo: il negozio	

	dissimulato e quindi la vendita reale si era, pertanto, conclusa, tra il Cellamare	
	e l'interponente Palmisano.	
	In base a quanto fin qui riassunto, il requirente contabile ha concluso	
	chiedendo, in sintesi, che:	
	- venga accertata e dichiarata la simulazione assoluta del contratto di	
	compravendita del 28/06/2004, rep. n. 23369, e dichiarato che i sig.ri	
	Palmisano Michelangelo e Fino Beatrice sono tuttora (e continuativamente dal	
	28/06/2004 a oggi) i proprietari reali, ciascuno per un mezzo indiviso, del bene	
	immobile oggetto del contratto di compravendita in questione;	
	- venga accertata e dichiarata la simulazione relativa del contratto di	
	compravendita del 23/07/2013, rep. n. 40803, e dichiarata l'efficacia del	
	negozio in favore del sig. Palmisano Michelangelo (interponente).	
	In data 7.3.2025 la Guardia di Finanza, su incarico della Procura regionale, ha	
	provveduto alla trascrizione della domanda di simulazione in esame,	
	trascrizione successivamente rettificata in data 19.6.2025, con la precisazione	
	che la stessa è da intendersi effettuata a favore della Regione Puglia.	
	Alla pubblica udienza del 16 luglio 2025, non costituiti né comparsi i	
	convenuti, il rappresentante della Procura regionale ha insistito per	
	l'accoglimento della domanda.	
	Il giudizio, all'esito della discussione, è stato riservato per la decisione.	
	DIRITTO	
	1. Preliminarmente va dato atto che la notifica della citazione e del decreto	
	presidenziale di fissazione dell'udienza di discussione della causa è stata	
	regolarmente effettuata per il tramite della Guardia di Finanza (giusta	
	autorizzazione presidenziale in data 26/02/2025) nei confronti dei sig.ri	
	5	

	Cardiota, De Summa e Cellamare in data 6 marzo 2025 e nei confronti dei	
	sig.ri Palmisano, Russo, Fino Beatrice e Fino Maria Rosaria in data 7 marzo	
	2025.	
	Non essendosi i convenuti costituiti in giudizio, ne va dichiarata la	
	contumacia, ai sensi dell'art. 93, comma 5, del codice di giustizia contabile	
	(D. Lgs. 26 agosto 2016 n. 174 - c.g.c.)	
	2. Prima di esaminare il merito del giudizio va verificata la sussistenza della	
	giurisdizione di questo giudice a conoscere della domanda proposta dalla	
	Procura regionale.	
	L'art. 73 del codice di giustizia contabile stabilisce che il Pubblico	
	Ministero, al fine di realizzare la tutela dei crediti erariali, può esercitare tutte	
	le azioni a tutela delle ragioni del creditore previste dalla procedura civile, ivi	
	compresi i mezzi di conservazione della garanzia patrimoniale di cui al libro	
	VI, Titolo III, Capo V, del codice civile; questi ultimi si identificano con	
	l'azione surrogatoria, l'azione revocatoria ed il sequestro conservativo (artt.	
	2900 e segg. c.c.).	
	La generale previsione del citato art. 73 c.g.c. consente di includere tra le	
	azioni esperibili dal pubblico ministero contabile anche l'azione per far valere	
	la simulazione di un contratto. Le Sezioni Unite della Corte di cassazione,	
	infatti, a partire dalla sentenza n. 2659 del 2007 (seguita dalle sentenze nn.	
	11073/2012 e 10441/2020) hanno affermato la giurisdizione del giudice	
	contabile anche con riguardo all'azione di simulazione esperita dal requirente	
	contabile dinnanzi alla Corte dei conti osservando che la natura accessoria e	
	strumentale, rispetto al fine di realizzare la tutela dei crediti erariali, che è dato	
	ravvisare nell'azione di simulazione consente di ritenere che essa non è	
	6	

	estranea alle "materie della contabilità pubblica", che l'art. 103 Cost. riserva	
	alla cognizione della Corte dei Conti, insieme, comunque con le "altre	
	specificate dalla legge": si tratta di mezzi predisposti anch'essi, sia pure in via	
	indiretta, a quella riparazione del danno erariale sulla quale la giurisdizione	
	competete alla Corte dei conti.	
	Alcune sezioni regionali della Corte dei conti si sono già espresse	
	riconoscendo la giurisdizione del giudice contabile sull'azione di simulazione	
	esercitata dal pubblico ministero proprio in relazione alla finalità di tale	
	domanda tesa alla migliore e più efficace tutela dei crediti erariali (sez.	
	Lombardia, 28.5.2025 n. 86; sez. Veneto, 2.11.2023 n. 126; sez. Lombardia,	
	4.5.2023 n. 86; sez. Umbria, 2.11.2021 n. 90).	
	3. Passando all'esame della domanda proposta dal pubblico ministero	
	contabile è opportuno richiamare, brevemente e nei limiti di quel che rileva	
	nel presente giudizio, la disciplina codicistica della simulazione.	
	L'art. 1414 c.c. stabilisce che tra le parti il contratto simulato non produce	
	effetto e che se esse hanno voluto concludere un contratto diverso da quello	
	apparente ha effetto tra loro il contratto dissimulato, purché ne sussistano i	
	requisiti di sostanza e di forma.	
	L'art. 1415 stabilisce, al secondo comma, che i terzi possono far valere la	
	simulazione in confronto delle parti, quando essa pregiudica i loro diritti.	
	L'art. 1417 prevede, poi, che <i>la prova per testimoni della simulazione è</i>	
	<i>ammissibile senza limiti, se la domanda è proposta da creditori o da terzi e,</i>	
	<i>qualora sia diretta a far valere l'illiceità del contratto dissimulato, anche se è</i>	
	<i>proposta dalle parti.</i>	
	La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che in caso di simulazione	
	7	

	assoluta, “il negozio impugnato con l'azione di simulazione è solo apparente	
	in ragione della sua inesistenza, con la conseguenza che l'azione ex artt.	
	1414-1416, comma 2, c.c. è esercitabile dal creditore che abbia il legittimo	
	interesse a vedere ristabilita la verità contro l'apparenza e che l'azione è	
	proponibile in ogni caso in cui sia configurabile un pregiudizio di tipo	
	qualitativo o quantitativo che incida su una situazione giuridica, connessa o	
	indipendente, suscettibile di essere influenzata dalla simulazione (v. Cass.,	
	11/01/2001, n. 338; ne deriva altresì che si possa prescindere dall'epoca in	
	cui sia sorto il credito di chi la propone: Cass., 18/04/1980, n. 2559; Cass.,	
	17/05/1991, n. 5581)” (Cass. 8/06/2023, n. 16313).	
	In ordine, sempre, alla simulazione assoluta è stato, inoltre, osservato che la	
	“prova della simulazione assoluta che i terzi o i creditori sono chiamati a	
	fornire ex art. 1417 c.c. può fondarsi su elementi presuntivi” e che le	
	“risultanze di un atto pubblico non sono decisive ai fini dell'indagine sulla	
	simulazione, poiché la sua efficacia probatoria riguarda l'autenticità delle	
	dichiarazioni e degli altri fatti attestati dal pubblico ufficiale, ma non la	
	veridicità intrinseca delle dichiarazioni, né la corrispondenza dei fatti alla	
	reale intenzione delle parti” (Cass. 22/04/2025, n. 10526).	
	Per ciò che concerne la simulazione relativa la Corte di cassazione ha chiarito	
	che l'azione di simulazione del contratto per interposizione fittizia di persona	
	è finalizzata a far valere una simulazione soggettiva in cui l'interposto figura	
	soltanto come acquirente, mentre gli effetti del negozio (trasferimento della	
	proprietà) si producono a favore dell'interponente e che “una volta accertata	
	la simulazione della vendita immobiliare per interposizione fittizia della	
	persona dell'acquirente, gli effetti del negozio (trasferimento della proprietà)	

	<i>si producono a favore dell'interponente, conseguenza, quest'ultima, che</i>	
	<i>scaturisce in via automatica e immediata dalla dichiarazione di simulazione</i>	
	<i>relativa soggettiva ex art. 1414 c.c., comma 2,” (Cass. 11/11/2022, n. 33367).</i>	
	In particolare, è stato osservato che nell’interposizione fittizia di persona, <i>la</i>	
	<i>simulazione ha come indispensabile presupposto la partecipazione</i>	
	<i>all'accordo simulatorio non solo dell'interposto e dell'interponente, ma anche</i>	
	<i>del terzo contraente. nel senso che questi deve dare la propria consapevole</i>	
	<i>adesione all'intesa raggiunta tra i primi due soggetti, assumendo i diritti e gli</i>	
	<i>obblighi contrattuali nei confronti dell'interponente.” (Cass. 23/03/2017, n.</i>	
	<i>7537, Cass. 25/11/2024, n. 30239). È stato specificato che la prova</i>	
	<i>dell’interposizione fittizia è soggetta (rientrando pur sempre fra i casi di</i>	
	<i>simulazione relativa) ai limiti di cui all'art. 1417 cod. civ., nel senso che</i>	
	<i>l'accordo simulatorio deve necessariamente risultare da atto scritto, se fatto</i>	
	<i>valere nei rapporti tra le parti, mentre può essere provato mediante testimoni</i>	
	<i>o presunzioni se fatto valere da terzi o da creditori, oppure se viene dedotta</i>	
	<i>l'illiceità del negozio dissimulato (Cass. 13/09/2019, n. 22950; Cass.</i>	
	<i>02/07/2015, n. 13634).</i>	
	4. Ciò premesso circa il quadro normativo e l’interpretazione	
	giurisprudenziale di riferimento, deve passarsi a vagliare il merito della	
	domanda avanzata dalla Procura regionale tesa ad accertare la simulazione dei	
	due contratti sopra indicati.	
	Il Collegio ritiene preliminarmente che l’azione di simulazione sia	
	ammissibile in quanto sorretta dalla necessità di fornire una più efficace tutela	
	del credito erariale, come va delineandosi nei numerosi giudizi di	
	responsabilità avviati dalla Procura regionale nei confronti del sig. Palmisano	
	9	

	Michelangelo, alcuni dei quali già definiti in primo grado con sentenze di condanna per importi considerevoli.	
	Infatti, questa Sezione, in relazione agli undici giudizi introdotti a carico del Palmisano ha già depositato otto sentenze, tutte di condanna (alcune in solido con altri convenuti) ad importi che variano da euro 64.000 circa ad euro 84.000 (n. 59 del 28/02/2025, n. 62 del 06/03/2025, nn. 76 e 77 del 25/03/2025, nn. 96 e 97 del 15/04/2025, n. 113 del 20/04/2025 e n. 123 del 21/05/2025).	
	5. Oltre ad essere ammissibile, l'azione di simulazione proposta dal requirente è anche fondata.	
	5.a Per ciò che concerne il contratto di compravendita del 28/06/2004, rep. n. 23369 - con cui era stato trasferito, per il prezzo di € 43.700,00, l'immobile sito in Taranto alla via Galeso n. 54, identificato in catasto al Foglio 203, particella 31, sub 13, Cat. C1, mq. 54 - si chiede di accertarne la simulazione per essere rimasta la proprietà dell'immobile in capo ai coniugi venditori, ossia Palmisano Michelangelo e Fino Beatrice, trattandosi di trasferimento solo apparente quello effettuato a favore dei coniugi Russo Vitantonio e Fino Maria Rosaria.	
	Si tratta di una ipotesi di simulazione assoluta del contratto che è adeguatamente provata, come dedotto del requirente, dalle risultanze del procedimento penale, conclusosi con la sentenza n. 774/2023 del Tribunale di Taranto, 1^ sez. penale.	
	In particolare, dalle dichiarazioni rese in data 10.12.2015 dai coniugi Russo Vitantonio/Fino Maria Rosaria (cfr. rispettivamente verbale di sommarie informazioni e verbale di dichiarazioni spontanee) emerge che la vendita dell'immobile di che trattasi a loro favore è stata del tutto fittizia: i) non era	

	stato versato alcun prezzo per l'acquisto; <i>ii</i>) il denaro proveniente dal mutuo	
	contratto per l'acquisto era stato incassato direttamente dal Palmisano il quale	
	forniva la provvista finanziaria per pagare le rate del mutuo stesso; <i>iii</i>) il locale	
	successivamente era stato concesso in locazione e il Russo, su iniziativa del	
	Palmisano, si era limitato a firmare il primo contratto di affitto senza ricevere	
	alcun canone.	
	5.b Con riguardo al contratto di compravendita del 23/07/2013, rep. n. 40803	
	- con cui il sig. Cellamare Girolamo aveva venduto ai sig.ri Cardiot Carmelo	
	e De Summa Maria, per il prezzo di € 200.000,00, gli immobili siti in Taranto	
	alla via D'Aquino nn. 48 e 50, identificati in Catasto del predetto Comune al	
	Foglio 319, particella 1351, sub 34 (Cat. C1, mq. 79) e sub 43 (cat. C3, mq.	
	33) - il requirente chiede di dichiararne la simulazione relativa ossia	
	l'interposizione fittizia di persone e di dichiarare quale reale acquirente ed	
	attuale proprietario degli immobili stessi il sig. Palmisano Michelangelo.	
	In base al richiamato e condiviso orientamento giurisprudenziale della	
	Cassazione la prova di una fittizia interposizione di persona può essere fatta	
	valere da parte dei terzi o dei creditori anche tramite presunzioni: considerato	
	che il requirente agisce nell'interesse dell'erario e nel caso specifico per	
	tutelare il credito della Regione Puglia che non è parte della compravendita di	
	che trattasi, la prova della simulazione relativa del contratto ben può essere,	
	quindi, fornita attraverso presunzioni.	
	La prova presuntiva dell'accordo simulato si rinviene dalle dichiarazioni rese	
	nel corso del procedimento penale sfociato nella richiamata sentenza; tutte	
	convergenti nel rappresentare che i coniugi Cardiot Carmelo/De Summa	
	Maria hanno sottoscritto il contratto solo in qualità di meri prestanomi del sig.	

	Palmisano Michelangelo, che ha assunto obblighi e diritti nei confronti del	
	venditore Cellamare Girolamo, e che è, quindi, da considerare il reale ed	
	effettivo proprietario dei locali compravenduti.	
	Depongono in tal senso le dichiarazioni rese da Palmisano Michelangelo e da	
	Cardiota Carmelo, dal notaio Quaranta (ufficiale rogante), dai militari della	
	Guardia di Finanza (maresciallo Tangorra e tenete colonnello Marano) e dal	
	direttore della filiale della banca presso cui è stato contratto il mutuo (sig.	
	Capodiferro).	
	In particolare:	
	- il Palmisano, con dichiarazioni rese ai militari della Guardia di Finanza in	
	sede di perquisizione locale e personale eseguita in data 25/11/2014,	
	confermate in occasione dell'interrogatorio del 09/02/2015 innanzi alla	
	dott.ssa Daniela Putignano, Sostituto Procuratore della Repubblica e riportate	
	nella sentenza penale, riferiva che: <i>i)</i> per l'acquisto dell'immobile, al prezzo	
	di € 750.000, aveva sottoscritto un preliminare nel 2008; <i>ii)</i> per il pagamento	
	aveva versato € 200.000 (ottenuti a mezzo mutuo bancario), vari importi	
	mensili, € 200.000 provenienti dai finanziamenti pubblici ottenuti	
	illecitamente e infine € 200.000 ottenuti a mezzo mutuo contratto dai soggetti	
	interposti in occasione dell'atto pubblico di compravendita (residuando ancora	
	l'importo di € 30.000 da versare al venditore);	
	- il Cardiota, con dichiarazioni rese ai militari della Guardia di Finanza in sede	
	di perquisizione locale e personale eseguita in data 25/11/2014, riferiva che:	
	<i>i)</i> il locale adibito a bar, pur formalmente intestato a costui e al coniuge, era di	
	proprietà del Palmisano, <i>ii)</i> il prezzo dell'acquisto era stato pattuito dal	
	Palmisano stesso con la parte venditrice, <i>iii)</i> il denaro per l'acquisto del locale	

	proveniva da un mutuo stipulato con la banca e del pagamento delle rate del	
	mutuo se ne sarebbe dovuto occupare il Palmisano, che successivamente	
	aveva provveduto ad affittare a terzi l'immobile;	
	- il notaio Quaranta Angelo Raffaele nell'udienza dibattimentale del	
	18/05/2018 riferiva che: <i>i</i>) l'acquisto dell'immobile era avvenuto su iniziativa,	
	interesse e onere finanziario del Palmisano (anche se il mutuo era stato	
	contratto dai soggetti interposti); <i>ii</i>) lo stesso Palmisano l'anno successivo a	
	quello del rogito aveva di nuovo interessato il notaio per la redazione di un	
	preliminare per la rivendita dell'immobile all'originario proprietario;	
	- il maresciallo Tangorra della Guardia di Finanza nell'udienza del 15/12/2017	
	riferiva che i coniugi Cardioti e De Summa non avevano la capacità	
	economica e reddituale per sostenere l'acquisto dell'abitazione;	
	- il tenente colonello Marano della Guardia di Finanza nell'udienza del	
	26/10/2018 riferiva che nel contratto preliminare datato 26 marzo 2013 (<i>recte</i>	
	2014), reperito presso lo studio del notaio Quaranta, veniva, peraltro, attestato	
	che i coniugi Cardioti Carmelo e De Summa Maria avevano effettuato	
	l'acquisto per nome e per conto di Palmisano Michelangelo, il quale si	
	riconosceva debitore nei confronti di Cellamare Girolamo di una somma pari	
	a 85.000,00 euro;	
	- il direttore della filiale della Banca Monte dei Paschi di Siena, sig.	
	Capodiferno, nell'udienza del 18/05/2018, riferiva che il Cardioti si recava	
	presso la banca mutuante insieme al Palmisano - che appariva come un	
	soggetto interessato e informato delle problematiche relative al Cardioti e	
	interveniva fattivamente nel corso delle conversazioni concernenti le rate del	
	mutuo - e nel 2014 aveva chiesto, unitamente al Palmisano, il conteggio	

		estintivo del mutuo contratto nel 2013.	
		In definitiva da tutte le dichiarazioni sopra sintetizzate emerge, in modo	
		univoco e concordante, che i locali siti in Taranto alla via D'Aquino nn. 48 e	
		50 sono stati effettivamente acquistati dal convenuto Palmisano Michelangelo	
		e non dai coniugi Cardioti/De Summa che si sono semplicemente prestati a	
		fungere da soggetti fittiziamente interposti.	
		6. Alla luce di quanto fin qui esposto deve dichiararsi la simulazione dei due	
		contratti di compravendita nei confronti della Regione Puglia, terzo creditore.	
		Le spese del presente giudizio, come calcolate con nota in calce della	
		segreteria, vanno posti a carico dello stesso Palmisano, atteso che egli risulta	
		essere stato l'ideatore e l'attuatore delle due operazioni simulate.	
		PER QUESTI MOTIVI	
		la Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Puglia, definitivamente	
		pronunciando in merito al giudizio n. 37788:	
		dichiara la contumacia dei convenuti;	
		dichiara, nei confronti della Regione Puglia:	
		- la simulazione del contratto di compravendita del 28/06/2004, rep. n. 23369	
		- con cui PALMISANO Michelangelo e FINO Beatrice avevano venduto a	
		RUSSO Vitantonio e FINO Maria Rosaria, per il prezzo di € 43.700,00,	
		l'immobile sito in Taranto alla via Galeso n. 54, identificato in Catasto dei	
		Fabbricati al Foglio 203, particella 31, sub 13, Cat. C1, mq. 54 - e di	
		conseguenza che PALMISANO Michelangelo e FINO Beatrice sono tuttora	
		(e continuativamente dal 28/06/2004 a oggi) i proprietari reali dell'immobile	
		stesso;	
		- la simulazione relativa del contratto di compravendita del 23/07/2013, rep.	
		14	

